



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 67/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

### **Nella camera di consiglio del 5 maggio 2022**

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTE le deliberazioni n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTA le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Mezzana Mortigliengo (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota del 9 dicembre 2021 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, a cui il Comune ha dato riscontro con nota del 14 gennaio 2022, prot. n. 108 e successiva nota di integrazione del 29 gennaio 2022, prot. n. 207;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota del 28 febbraio 2022 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota del 12 marzo 2022, prot. n. 461 e successiva nota di integrazione del 26 marzo 2022, prot. n. 595;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 27 aprile 2022, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

## **PREMESSO**

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute

nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali le irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Mezzana Mortigliengo** sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

1. cassa vincolata;
2. capacità di riscossione;
3. risultato di amministrazione:
  - 3.1 accantonamento al FCDE
  - 3.2 parte vincolata da trasferimenti
  - 3.3 fondi Covid-19 e relativi vincoli
4. tempestività dei pagamenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni, rassegnate in riscontro dall'Ente, ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento del Comune di Mezzana Mortigliengo.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio, per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

\*\*\* \*\*

#### **1. Cassa vincolata**

Dall'esame del questionario al rendiconto il fondo cassa alla fine dell'esercizio 2020, pari ad euro 112.117,56, è interamente costituito da fondi liberi; ciò si desume

dalla risposta alla domanda 2.1 della Sezione I, ove, con riferimento all'avvenuto aggiornamento della cassa vincolata, è stato indicato che "non ricorre la fattispecie" e dal fatto che non risulta compilata la tabella 4 della successiva Sezione I.I, relativa all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio.

Tuttavia, nella sua relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 4) l'Organo di revisione precisa che, "[p]er quanto riguarda la cassa vincolata, attualmente non sussiste nel bilancio e in contabilità alcun vincolo. Sono in corso le pratiche presso il Tesoriere per vincolare l'importo di cassa da destinare a rimborso di un finanziamento Ministero dell'Interno – quota contributo da restituire – come risulta dai residui passivi [per] euro 54.000,00. Il vincolo di cassa è stato sollecitato [dal] sottoscritto revisore".

Inoltre, dalla medesima relazione dell'Organo di revisione risulta che quota parte, pari ad euro 24.892,84, del richiamato contributo da restituire è stato oggetto di vincolo al risultato di amministrazione. In merito a questo ultimo aspetto si rimanda al successivo paragrafo 3.2.

Invitato a fornire chiarimenti, con nota del 26 marzo 2022 l'Ente ha riferito che si tratta di un contributo ministeriale risalente al 2010, finalizzato all'esecuzione di interventi di edilizia scolastica; esso ammontava originariamente ad euro 120.000,00, a fronte dei quali sono stati erogati soltanto due acconti, per complessivi euro 108.000,00.

Secondo il combinato disposto dell'art. 180, comma 3, lett. d), TUEL e del principio contabile applicato di cui al paragrafo 10.1 dell'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - l'Ente avrebbe dovuto apporre un vincolo di cassa negli esercizi in cui ha ricevuto gli acconti, cioè il primo, di euro 54.000, nel 2013, il secondo, di pari importo, nel 2016.

Sul punto, l'Ente ha riferito che per euro 54.000 il vincolo presso la Tesoreria è stato apposto il 31 dicembre 2020, mentre per i restanti 54.000 avrebbe provveduto nel corso del mese di marzo 2022.

Resta il fatto che al 31 dicembre 2020 il fondo cassa è pari ad euro 112.117,56 di cui, nella sostanza, euro 108.000,00 dovevano essere vincolati; anche se la cassa è capiente rispetto ai fondi vincolati, la cassa "libera" sostanziale è piuttosto esigua, il che potrebbe essere indice di una tensione di cassa (alla quale, tra l'altro, non è stata data idonea rappresentazione).

Al proposito, si ricordano anche i limiti e gli adempimenti imposti dall'art. 195 TUEL per l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate.

Per quanto concerne la gestione della cassa vincolata, è opportuno ribadire quanto recentemente statuito da questa Sezione: «nel rinviare a quanto analiticamente indicato al punto 10 dell'allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, riguardante la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, si richiama quanto indicato al punto

10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui evidenzia che “[n]el corso dell’esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l’ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato”.

Sulla base dell’art. 180, comma 3, lettera d), TUEL, infatti, il responsabile del servizio finanziario - o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità - sottoscrive l’ordinativo di incasso, nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti.

Analoga considerazione vale, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lettera i) TUEL, per i mandati di pagamento, ove deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Sul punto si richiama anche quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015 nella parte in cui ha posto in evidenza come si debba avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione.

Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile» (Cote conti, Sez. Piemonte, n. 114/2021).

Fattispecie che si è, tra l’altro, verificata e di cui si dirà al successivo paragrafo 3.2.

Posto quanto sopra, il Collegio accerta la mancata gestione della cassa vincolata secondo le norme ed i principi contabili sopra richiamati.

## 2. Capacità di riscossione

Dall’esame dei dati contabili dei rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020 estratti dalla BDAP risulta una capacità di riscossione complessiva rispettivamente pari al 73,86%, 70,32%, 67,46% e 70,10%.

In particolare, nel medesimo quadriennio la capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3) ha avuto la seguente evoluzione:

	c/competenza				c/residui				complessiva			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<b>Titolo 1</b>	94,78%	93,11%	86,56%	88,36%	42,03%	51,58%	47,84%	32,98%	89,10%	88,59%	83,14%	79,42%
<b>Titolo 3</b>	78,22%	78,00%	65,62%	82,58%	8,17%	51,00%	19,70%	78,02%	63,24%	70,51%	51,50%	80,77%

La tabella mostra un calo significativo della riscossione per entrambi i titoli 1 e 3 - sia in conto competenza, sia in conto residui - nell’anno 2019 (precedente, dunque, alla

crisi sanitaria, economica e sociale provocata dall'epidemia COVID-19); in particolare, la riscossione delle entrate del titolo 3 in conto residui è scesa al 19,70%, attestando la riscossione complessiva di detti crediti al 51,50%.

Nell'anno 2020, a causa anche dei significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato l'adozione di norme riguardanti anche la riscossione, si registra un miglioramento generalizzato della riscossione, ad esclusione dei crediti delle entrate del titolo 1 in conto residui, ulteriormente calata al 32,98%.

A fronte di tali dati, si rileva che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al risultato di amministrazione per l'anno 2019 è pari ad euro 6.654,91, in diminuzione rispetto a quanto accantonato nell'esercizio precedente (euro 25.566,21), mentre per l'anno 2020 esso è pari ad euro 6.468,10; su tale aspetto si rimanda al successivo paragrafo 3.1.

In merito alla contenuta capacità di riscossione delle entrate proprie, nelle note di riscontro l'Ente non riferisce alcunché, limitandosi ad evidenziare difficoltà organizzative riconducibili alle proprie ridotte dimensioni ed alla scarsa dotazione di personale dipendente.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente ad assumere ogni iniziativa utile a potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie per le quali, allo stato, si rilevano percentuali piuttosto contenute.

### **3. Risultato di amministrazione**

#### **3.1 Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)**

In sede di esame del rendiconto 2019, con nota del 7 dicembre 2021 sono state formulate all'Ente richieste in merito alla dimostrazione della congruità del FCDE accantonato al risultato di amministrazione poiché, tenuto conto delle contenute percentuali di riscossione in conto residui, l'accantonamento effettuato al 31 dicembre 2019 appariva sottostimato.

Si rilevava, inoltre, che nella sua relazione allo schema di rendiconto, l'Organo di revisione aveva espresso perplessità sulla composizione del fondo, riportando che *"[i]n particolare non risulta inclusa la voce IMU tra quelle che devono essere oggetto di analisi del rischio di inesigibilità. Non vi sono motivi precisi per tale esclusione"*; sottolineando, inoltre, *"la necessità di rivedere nell'immediato futuro la parametrizzazione del SISTEMA contabile per quanto riguarda in particolare l'inclusione di tutte le voci che, sia per legge che per analisi di rischio, devono essere incluse ai fini dello stanziamento del FCDE"*.

Con nota di riscontro del 29 gennaio 2022 l'Ente ha precisato: *"[n]el calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sono state inserite le seguenti voci:*

- € 1.142,24 TASI;
- € 5.512,67 FITTI DI FABBRICATI

per un totale di € 6.654,91, totalmente accantonati nell'Avanzo di Amministrazione 2019.

*Per i suddetti importi di dubbia e difficile esazione, per i quali non era certa la riscossione integrale, è stato considerato l'intero credito.*

*Nel Fondo, così come dice la normativa vigente, non sono state inserite le entrate accertate "per cassa", che devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, non sono stati considerati i crediti derivanti da altre amministrazioni pubbliche e entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.*

*Per quanto sopra, il fondo calcolato, vista la natura dei residui riportati di cui all'allegato elenco, si ritiene essere adeguato".*

In occasione dell'esame del rendiconto 2020 ed in applicazione del principio di continuità dei bilanci, con nota del 28 febbraio 2022 è stato evidenziato all'Ente che, dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2019, quelli relativi alla TASI ammontavano ad euro 8.686,23 e quelli relativi ai fitti attivi ad euro 11.883,44 (compresi quelli indicati come "fitti fabbricati laghetto") e non rispettivamente ad euro 1.142,24 ed euro 5.512,67, come indicato dall'Ente nella suddetta nota di riscontro, dove aveva aggiunto di aver "considerato l'intero credito".

Nella nota istruttoria è stato, altresì, precisato che il richiamo all'avvenuto accertamento per cassa - posto che l'Ente si riferisse ai tributi in autoliquidazione - non sembrava pertinente, dal momento che risultavano conservati residui anche di annualità precedenti; inoltre, è stato ricordato che occorre dare evidenza degli importi accertati per cassa allo specifico rigo dell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

In definitiva, è stato sottolineato che dal richiamato elenco dei residui al 31 dicembre 2019 risultavano residui attivi, sia del titolo 1 che del titolo 3, che per loro natura non possono essere esclusi dal calcolo e per i quali l'Ente non aveva fornito alcuna motivazione.

Inoltre, dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020 emergono le medesime criticità sopra descritte: risulterebbe che il FCDE accantonato sia di euro 6.468,10 e riguardi esclusivamente residui del titolo 1, pari ad euro 97.273,73 (di cui euro 50.687,20 derivanti da esercizi precedenti); mentre non sarebbe stato effettuato alcun accantonamento per i residui del titolo 3, che ammontano ad euro 24.935,82.

Con risposta del 26 marzo 2022, l'Ente ha reso i seguenti chiarimenti:

*"La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento a FCDE. Tra queste i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie accertate per cassa. Inoltre non sono state considerate le entrate per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo, non si sono mai verificate tensioni di cassa; i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni; altre entrate di minore rilevanza.*

*Ai fini di una più corretta ed esaustiva comprensione dei dati presi a riferimento si riporta di seguito il dettaglio dei residui dei titoli I e III ed il calcolo del FCDE relativo al*  
**RENDICONTO 2019:**

*Titolo I – Entrate tributarie - residui attivi al 31/12/2019 euro 77.076,95 derivanti da:*

- IMU ordinaria euro 46.289,93*
- IMU anni precedenti euro 1.343,34*
- Tasi euro 8.686,23*
- Addizionale comunale IRPEF euro 3.646,01*
- TOSAP euro 135,94*
- Diritti pubbliche affissioni euro 173,19*
- Fondo solidarietà comunale euro 279,99*
- Tari euro 16.522,32*

*Per il calcolo del FCDE 2019 sono state individuate, quali categorie di entrata di dubbia esigibilità del Titolo I, le entrate derivanti da:*

*- TASI per € 1.142,24. Il credito, contrariamente da quanto erroneamente indicato nella nota del 29.01.2022, è stato inserito nell'FCDE in parte e non per intero, in quanto dal calcolo effettuato dall'ufficio tributi, la percentuale di incasso è sempre stata superiore al 95%;*

*Le altre entrate del Titolo I, comprese le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, non sono state individuate quali categorie di entrata di dubbia esigibilità, in quanto in base all'andamento delle stesse relative agli anni pregressi, si è sempre evidenziata una riscossione pressoché totale.*

*Relativamente al dare evidenza degli importi accertati per cassa allo specifico rigo dell'allegato c) al rendiconto, vista la complessità della materia, francamente sono stati dati per corretti i dati e le parametrizzazioni indicate in automatico dal programma.*

*Titolo III – Entrate extra-tributarie - residui attivi al 31/12/2019 euro 58.244,83 derivanti da:*

- Proventi illuminazione votiva euro 2.000,00*

- Fitti reali di fabbricati compreso fitti Laghetto euro 11.883,44
- Proventi distribuzione gas metano euro 17.421,90
- Convenzione Servizio Anagrafe con Comune Valdengo euro 14.000,00
- Convenzione Servizio Vigilanza con Comune Valdengo euro 5.646,67
- Convenzione Servizio Anagrafe con Comune Masserano euro 6.124,39
- Diritti Segreteria euro 42,40
- Diritti Carte Identità euro 36,20
- Introiti e rimborsi diversi 449,83
- Concorso Comuni Casapinta e Crosa spese scuole euro 640,00

Per il calcolo del FCDE 2019 sono state individuate, quali categorie di entrata di dubbia esigibilità del Titolo III, le entrate derivanti da:

- Fitti reali di fabbricati compreso fitti Laghetto per € 5.511,14. Il credito, contrariamente da quanto erroneamente indicato nella nota del 29.01.2022, è stato inserito nell'FCDE in parte e non per intero, in quanto è stata considerata soltanto la parte relativa ad un piano di rientro con il circolo "Il Laghetto" per euro 1.854,09= ed una procedura di sfratto in itinere per euro 3.657,05. La cifra non inserita sono canoni che regolarmente gli inquilini hanno sempre corrisposto.

Le altre entrate del Titolo III non sono state individuate quali categorie di entrata di dubbia esigibilità, per i seguenti motivi:

- per i proventi dell'illuminazione votiva per euro 2.000,00 è attiva una convenzione con ditta esterna con versamento canone posticipato;
- per i proventi della distribuzione gas metano per euro 17.421,90, viene emessa la fattura direttamente dal Comune sulla base delle comunicazioni della ditta;
- tutte le Convenzioni sopra elencate per un importo pari ad € 26.411,06 sono con Amministrazioni pubbliche (Comuni di Valdengo, Masserano, Casapinta e Crosa) e pertanto non devono essere inserite;
- per i Diritti Segreteria per euro 42,40, i Diritti Carte Identità per euro 36,20 e gli introiti e rimborsi diversi 449,83 le cifre, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo e della riscossione relativa agli anni pregressi, non sono state considerate.

Si riporta ora di seguito, sempre ai fini di una più corretta ed esaustiva comprensione dei dati presi a riferimento, il dettaglio dei residui dei titoli I e III ed il calcolo del FCDE relativo al **RENDICONTO 2020**:

Titolo I – Entrate tributarie - residui attivi al 31/12/2020 euro 97.273,73 derivanti da:

- IMU ordinaria euro 64.446,53
- Tasi euro 6.896,26

- Addizionale comunale IRPEF euro 6.318,04
- Fondo solidarietà comunale euro 186,77
- Tari euro 19.426,13

Per il calcolo del FCDE 2019 [rectius: 2020] sono state individuate, quali categorie di entrata di dubbia esigibilità del Titolo I, le entrate derivanti da:

- IMU per € 2.603,6
- TARI per € 3.207,25
- TASI per € 657,21

Il credito è stato calcolato dall'ufficio tributi sempre valutando che la percentuale di incasso è di norma superiore al 95% e tenendo conto di tutte le deroghe e le leggi legate alla pandemia COVID 19.

Le altre entrate del Titolo I, non sono state individuate quali categorie di entrata di dubbia esigibilità, in quanto in base all'andamento delle stesse relative agli anni pregressi, si è sempre evidenziata una riscossione pressoché totale.

Titolo III – Entrate extra-tributarie - residui attivi al 31/12/2020 euro 24.935,82= derivanti da:

- Proventi illuminazione votiva euro 1.962,00
- Rimborso quota mutuo CORDAR euro 1.729,00
- Fitti reali di fabbricati compreso fitti Laghetto euro 10.644,82
- Convenzione Servizio Anagrafe con Comune Valdengo euro 9.000,00
- Concorso Comuni Casapinta e Lessona spese scuole euro 1.600,00

Per il calcolo del FCDE 2020 non sono state individuate nel Titolo III, categorie di entrata di dubbia esigibilità, in quanto:

- per i proventi dell'illuminazione votiva per euro 1.962,00 è attiva una convenzione con ditta esterna con versamento canone posticipato;
- per il rimborso quota mutuo CORDAR per euro 1.729,00= lo stesso deriva dall'entrata del Comune nel Consorzio per acquedotto e fognatura. Pertanto, viene emessa la fattura direttamente dal Comune e poi rimborsata al Comune dal CORDAR;
- per i Fitti reali di fabbricati, per euro 10.644,82=, il circolo "Il Laghetto" sta rispettando il piano di rientro e per lo sfratto è intervenuta sentenza a favore del Comune con pignoramento dello stipendio del soggetto sfrattato.
- tutte le Convenzioni sopra elencate per un importo pari ad € 10.600,00= sono con Amministrazioni pubbliche (Comuni di Valdengo, Casapinta e Lessona) e pertanto non devono essere inserite. [...]

*Non si è ritenuto, sia per il 2019 che per il 2020, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda i residui derivanti dal titolo IV entrate in c/ capitale in quanto derivanti tutti da contributi in conto capitale concessi dalla Regione o dallo Stato”.*

Secondo i chiarimenti da ultimo forniti, relativamente alle entrate del titolo 1 l’Ente non si è avvalso della facoltà di escludere dal calcolo del FCDE le entrate tributarie accertate per cassa, consentita dal combinato disposto dei paragrafi 3.3 e 3.7 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 18/2011, ma ha effettuato una valutazione in base all’andamento della relativa riscossione, indicata come costantemente superiore al 95% per la TASI e “*pressoché totale*” per tutte le altre categorie di entrate.

Posto che la riscossione avvenuta nell’esercizio successivo non esime l’Ente dal considerare nel calcolo del FCDE le entrate che per loro natura possono presentare un rischio di inesigibilità (ovvero, se la riscossione integrale si verifica nell’arco dell’intero quinquennio, sarà il calcolo effettuato secondo il richiamato principio contabile a determinare un FCDE pari a zero) si rileva che per quanto riguarda i residui del titolo 1 quanto riferito dall’Ente in merito alla “*riscossione pressoché integrale*” non trova corrispondenza con i dati contabili dell’anno successivo, dove risulta che le riscossioni in c/residui sono state le seguenti:

- IMU euro 12.215,95 a fronte di residui pari ad euro 47.633,27;
- TASI euro 1.789,97 a fronte di residui di euro 8.686,23;
- TARI euro 7.163,83 a fronte di residui di euro 16.522,32.

Con riferimento alle entrate del titolo 3, ad esclusione dei residui relativi a convenzioni con altri enti pubblici, le motivazioni non sono coerenti con quanto previsto dal principio contabile di cui al citato paragrafo 3.3, secondo il quale “[n]on sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa”.

Inoltre, sebbene risultino riscossi nell’anno 2020 gli altri residui di cui al titolo 3 del rendiconto 2019, non lo sono stati quelli riguardanti i fitti. Infatti, dalle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio 2020 in conto residui si rileva che:

- i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni patrimoniali sono stati incassati per euro 21.972,08 a fronte di residui di euro 31.305,34;
- i rimborsi sono stati incassati per euro 23.470,09, a fronte di residui di euro 26.939,49. La differenza è stata dichiarata insussistente.

Per quanto attiene ai rilievi mossi sulla consistenza e sulle modalità di determinazione del FCDE dell'esercizio 2020, l'Ente riporta sostanzialmente le medesime considerazioni già esposte per l'accantonamento al 31 dicembre 2019, che non appaiono ugualmente pertinenti.

Tale criticità, tra l'altro, risulta aggravata dal fatto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 evidenzia una parte disponibile di soli euro 10,06, mentre nell'anno 2019 era pari ad euro 91.646,13.

Posto quanto sopra, il Collegio accerta l'errata determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato dall'Ente nei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, in quanto non coerente con le disposizioni contenute nel principio contabile di cui nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, D.Lgs. n. 118/2011.

### **3.2 Parte vincolata da trasferimenti**

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, la parte vincolata è pari ad euro 29.320,00 indicata dall'Ente alla voce "*altri vincoli*".

Con nota del 26 marzo 2022 l'Ente ha, tra l'altro, precisato che tale importo si riferisce per euro 24.892,84 al contributo assegnato dal MIT nell'anno 2010 pari ad euro 120.000,00, già riscosso per euro 108.000,00, di cui già si è trattato al paragrafo 1.

Dalla dettagliata relazione allegata alla risposta dell'Ente emerge che nel corso dell'esercizio 2020 il MIT ha richiesto la restituzione dei fondi, in quanto l'intervento oggetto di finanziamento non è stato eseguito.

Tuttavia, l'Ente riferisce di essersi attivato nel corso dell'anno 2021 per ottenere l'autorizzazione alla riprogrammazione dei lavori, del cui esito è tuttora in attesa; in caso di accoglimento, pertanto, tali fondi potrebbero non dover essere restituiti, per essere impiegati nella realizzazione di altra opera.

Per quanto concerne la contabilizzazione di tali risorse, nella nota del 12 marzo 2022, l'Ente ha evidenziato che i fondi già riscossi sono allocati nel bilancio 2020 come segue:

- euro 54.000,00 in conto residui al titolo 1, Missione 04 cap. 7030/2/1;
- euro 24.892,84 in conto residui al titolo 1, Missione 04 cap. 7030/2/1, a seguito di applicazione di avanzo di amministrazione con deliberazione di G.C. n. 40 del 30 novembre 2021, ratificata da deliberazione C.C. n. 34 del 28 dicembre 2021;

mentre i rimanenti euro 29.107,16 saranno vincolati nel risultato di amministrazione in sede di predisposizione del rendiconto 2021.

Al di là che tali fondi avrebbero dovuto essere indicati alla voce "*vincoli derivanti da trasferimenti*" e non alla voce "*altri vincoli*", ciò che appare più rilevante è il fatto che

non tutto l'importo sia confluito nella parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

In proposito, si rileva che da un lato il residuo di euro 54.000,00 non aveva motivo di essere conservato, non sussistendo idonea obbligazione giuridica perfezionata (in proposito, è il medesimo Ente a riferire che i lavori non sono stati eseguiti e che è in corso la richiesta per la loro riprogrammazione); dall'altro, l'importo di euro 29.107,16 non risulta contabilizzato né tra i residui passivi, né nella parte vincolata del risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

Posto quanto sopra questo Collegio accerta l'errata determinazione dei vincoli derivanti da trasferimenti che, al netto della quota conservata erroneamente tra i residui passivi, avrebbero dovuto essere apposti per euro 54.000,00 e non per euro 24.892,84.

### **3.3 fondi Covid-19 e relativi vincoli**

In riscontro a specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha elencato i fondi assegnatigli, sia ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 39 D.L. n. 104/2020 (cosiddetto "fondone"), sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, indicando gli importi assegnato, accertato e riscosso:

- *Art. 106 D.L. n. 34/2020*  
€ 7.345,17 acconto - importo interamente assegnato, accertato e riscosso;  
€ 10.490,63 saldo - importo interamente assegnato, accertato e riscosso;
  
- *Art. 39 D.L. n. 104/2020*  
€ 8.289,99 acconto - importo assegnato, accertato e riscosso  
€ 6.099,56 saldo - importo assegnato, accertato e riscosso

*Specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese:*

- Art. 115 D.L. n. 18/2020 Straordinario Servizio Polizia - € 74,32 - importo assegnato, accertato e riscosso
- Art. 114 D.L. n. 18/2020 Contributo sanificazione e disinfezione - € 1.440,05 - importo assegnato, accertato e riscosso
- Fondo solidarietà alimentare € 2.656,08 prima *tranche* - importo assegnato, accertato e riscosso; € 2.656,08 seconda *tranche* - importo assegnato, accertato e riscosso
- Art. 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 minori entrate TOSAP € 304,79 - importo assegnato, accertato e riscosso;
- Art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 minori entrate TOSAP - € 112,35 - importo assegnato, accertato e riscosso

- - Art. 181, comma 1 *quater*, D.L. n. 34/2020 minori entrate TOSAP - € 249,51  
- importo assegnato, accertato e riscosso
- Art. 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 minori entrate TOSAP € 32,22 - importo assegnato, accertato e riscosso

Inoltre, l'Ente ha trasmesso la certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020 e della relativa ricevuta di invio al MEF, precisando che la medesima non è stata oggetto di segnalazione di anomalie.

Poiché per le funzioni fondamentali l'Ente ha ricevuto euro 32.225,35 ed il saldo dalla suddetta certificazione è pari ad euro 25.570,00, la differenza di euro 6.655,35 sarebbe dovuta confluire nell'avanzo vincolato; invece, in quest'ultimo sono stati inseriti esclusivamente, con riferimento ai fondi Covid-19, i ristori specifici non utilizzati, pari ad euro 4.427,00:

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 D.L. N. 34/2020 Ed ART. 39 D.L. N. 104/2020 ASSEGNATO ALL'ENTE	+	32.225,35
SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	-	25.570,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva)		29.320,00
DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		0,00
DI CUI PER RISTORI SPECIFICI		4.427,16

Ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020 devono essere oggetto di apposito vincolo al risultato di amministrazione.

Al contrario, la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2020, pari a complessivi euro 29.320,00, è costituito dalla somma dei soli ristori specifici Covid-19 non utilizzati, pari ad euro 4.427,00, e dall'importo di euro 24.892,84, quota parte del maggior contributo ministeriale e di cui si è dato conto nel paragrafo precedente.

Anche la relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 10) conferma che tali vincoli si riferiscono per euro 4.427,16 a buoni pasto Covid-19 non erogati e per euro 24.892,84 ad una quota del citato trasferimento ministeriale.

Al riguardo, è opportuno ricordare quanto disposto dall'art. 13, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2022, n. 25, il cui comma 1 così dispone: «[l]e risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica

*da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».*

Pertanto, il Collegio accerta il mancato inserimento del vincolo nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 in relazione ai trasferimenti assegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, con riguardo alle risorse non utilizzate; di conseguenza, l'Ente dovrà provvedere a tale inserimento attraverso la modifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.

#### **4. Tempestività dei pagamenti**

Nell'anno 2019 l'indice annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, è pari a 39,68 giorni, in peggioramento rispetto agli esercizi precedenti, mentre nell'anno 2020 è di 46,67 giorni, quindi in ulteriore peggioramento.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, con nota del 14 gennaio 2022 il Comune ha trasmesso i prospetti relativi all'indice dei pagamenti effettuati nei primi tre trimestri 2021, che risulta essere pari: nel primo trimestre a 27,99 giorni, nel secondo trimestre a 36,57 giorni e nel terzo trimestre a 48,68 giorni; pertanto, non si rilevano miglioramenti dell'indicatore.

Al riguardo, con la nota suddetta l'Ente ha riferito di non poter disporre di personale proprio dedicato al Servizio Finanziario e di doversi, pertanto, avvalere di personale esterno e, poi, di appartenenti ad altre Amministrazioni, con una collaborazione di 12 ore settimanali.

Esso ha aggiunto che il pagamento delle fatture avviene in base al flusso delle entrate comunali, rappresentate da un esiguo contributo dello Stato, dall'IMU e dalla TARI e le cui rate di pagamento non coincidono sempre con le scadenze delle fatture; inoltre, l'Ente ha precisato di voler evitare il ricorso all'anticipazione di cassa.

Le argomentazioni dedotte confermano che l'Ente non dispone di flussi di cassa regolari.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge n. 145/2018 (*Legge di bilancio 2019*) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

Rilevato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per gli esercizi 2019 e 2020 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari, rispettivamente, a 39,68 giorni e 46,67 giorni.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

### **ACCERTA**

1. una limitata capacità di riscossione delle entrate di cui ai titoli 1 e 3, in conto competenza ed in conto residui, nell'esercizio 2019 e delle entrate del titolo 1 in conto residui nell'esercizio 2020;

2. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020 la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare in sede di rendiconto;

3. la mancata apposizione del vincolo di cassa, secondo il combinato disposto dell'art. 180, comma 3, lett. d), TUEL e del principio contabile applicato di cui al paragrafo 10.1 dell'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, negli esercizi in cui l'Ente ha ricevuto un finanziamento di euro 108.00,00, ripartito in due acconti di pari importo, rispettivamente, negli anni 2013 e 2016;

4. la mancata costituzione di parte vincolata del risultato di amministrazione nel rendiconto al 31 dicembre 2019 e, la limitata costituzione di parte vincolata, nel rendiconto al 31 dicembre 2020, per le ragioni indicate in parte motiva;

5. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per gli anni 2019 e 2020 è pari, rispettivamente, a 39,68 giorni ed a 46,67 giorni;

### **DISPONE**

che l'Ente:

1. provveda a rideterminare, con delibera consiliare, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 apponendo sia i vincoli da trasferimenti di cui in parte motiva, sia quelli correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020, a norma dell'art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successivamente proceda a reinserire nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i prospetti oggetto di correzione;

2. verifichi l'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel rendiconto 2021, adottando le misure di cui all'art. 188 TUEL, in caso di eventuale disavanzo;

### **RACCOMANDA**

1. il rigoroso rispetto di tutti i principi contabili, con particolare riferimento a quelli che regolano la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

2. la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

### **INVITA**

l'Ente ad assumere ogni iniziativa utile a potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie ed a garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come previsto dalla normativa vigente;

## **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mezzana Mortigliengo.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Bellin

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa

Depositato in Segreteria il **10 maggio 2022**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza